

Roma, 20 novembre 2012

AI ALLE ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI
TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI COMPONENTI LA GIUNTA ESECUTIVA
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE
AI COMPONENTI LA COMMISSIONE LAVORO E WELFARE
AI COMPONENTI LA DELEGAZIONE FEDERALE
AI COMPONENTI I COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO
DEI GRUPPI PENSIONATI
AI COMPONENTI IL COORDINAMENTO GRUPPO GIOVANI
AI COORDINATORI DEI COORDINAMENTI E DI RSA

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

**OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ FONDI SPECIALI
PER I DIRIGENTI IN PENSIONE EX INPDAI**

Facendo seguito a quanto già comunicato con le precedenti circolari federali n. 2357, n. 2364, 2367 e 2373 del 2012 abbiamo avuto notizia dall'INPS dell'imminente avvio della applicazione del c.d. "contributo di solidarietà" anche nei confronti dei dirigenti in pensione ex INPDAI.

A partire dal prossimo mese di dicembre verrà applicato il contributo di solidarietà sui trattamenti diretti di anzianità e vecchiaia, mentre le pensioni ai superstiti saranno trattate in un momento successivo.

Tale contributo, come noto, è in vigore per il periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2017. La misura del contributo medesimo è definita dalla Tabella A di cui all'allegato n. 1 della legge 214/2011 con applicazione di aliquote crescenti (**0,3%** fino a 15 anni - **0,6%** oltre 15 e fino a 25 anni - **1%** oltre) in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione conseguente alla legge

335/95 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva al 31.12.1995, l'INPS utilizza tutte le contribuzioni di natura obbligatoria, figurativa, da ricongiunzione, riscatto o riconoscimento gratuito (art. 5, legge n. 44/1973, normalmente i trasferimenti dall'INPS del periodo impiegatizio) che hanno concorso alla determinazione delle quote di pensione maturate fino alla suddetta data e calcolate secondo la normativa in vigore presso l'ex INPDAI.

Con il messaggio interno 18267 del 9 novembre scorso, l'INPS ha fornito alle proprie sedi le necessarie indicazioni operative.

Il contributo riguarda le posizioni che hanno maturato un periodo contributivo antecedente al 31.12.1995, pari o superiore a 5 anni presso le gestioni previdenziali confluite nel FPLD (come l'INPDAI) o nel Fondo di previdenza per il personale di volo.

Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. A seguito dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

L'aliquota stabilita in base alla tabella richiamata viene applicata, quindi, sulla quota parte della pensione calcolata sulle anzianità maturate entro il 31.12.1995 e rivalutate fino al mese di gennaio 2012. Ne consegue che, per le pensioni con decorrenza fino al 1.1.1996 compreso, in presenza dei requisiti per l'applicazione del contributo di solidarietà, l'aliquota di competenza sarà applicata sull'intero ammontare della pensione. Per le pensioni con decorrenza a partire dal 1.2.1996, invece, il contributo di solidarietà sarà applicato sulla sola quota parte della pensione che deriva dalle anzianità precedenti al 1996 e, quindi, il rapporto tra l'importo del contributo applicato e l'ammontare lordo della pensione darà un valore inferiore a quello dell'aliquota applicata.

A titolo di esempio, consideriamo una pensione lorda mensile con decorrenza 1.1.1998 e rivalutata al 1.1.2012 di € 5.000. Ipotizziamo inoltre che l'anzianità contributiva precedente al 1996, anche per effetto di trasferimenti gratuiti dall'INPS, sia superiore ai 25 anni e quindi si applichi l'aliquota dell'1%. Supponendo che la quota parte della pensione frutto di tali anzianità contributive sia pari a € 4500 mensili, il contributo di solidarietà sarà pari a € 45 mensili.

E' evidente che se rapportassimo l'importo del contributo con l'ammontare dell'intera pensione, ne deriverebbe un valore percentuale inferiore a 1 ed esattamente pari a 0,90.

Nel caso in cui l'anzianità precedente al 1996 fosse stata invece superiore a 5 e non superiore a 15 anni, l'aliquota di riferimento sarebbe quella dello 0,3% e quindi darebbe luogo a un contributo di solidarietà, nel riferimento allo stesso esempio, pari a € 13,5 mensili. In tal caso il rapporto sull'intera pensione darebbe luogo a un valore percentuale pari a 0,27.

L'esempio è utile perché dobbiamo prepararci a fornire chiarimenti agli interessati in quanto nella comunicazione che l'INPS sta inviando a questi ultimi viene indicato solo l'ammontare del contributo e non il dettaglio del calcolo.

A partire dallo stesso mese di dicembre l'INPS provvederà anche a trattenere la prima delle 12 rate mensili per procedere al recupero delle somme dovute per il periodo pregresso (gennaio-novembre 2012). Più precisamente il contributo afferente alle 11 mensilità pregresse sarà recuperato in 12 rate mensili da dicembre 2012, anche sul rateo di tredicesima, a ottobre 2013.

L'importo del contributo mensile relativo al periodo pregresso non coinciderà, quindi, con quello relativo al mese di competenza ma sarà inferiore in quanto il periodo che viene recuperato su 12 mensilità riguarda il periodo 1° gennaio 2012 - 30 novembre 2012 e, quindi, 11 mesi.

L'importo del contributo trattenuto nel mese di competenza viene dedotto dall'imponibile fiscale e, quindi, va considerato che l'importo del contributo che rimane effettivamente a carico dell'interessato va scontato del minor carico fiscale che si realizza con l'abbattimento della base imponibile in relazione all'aliquota marginale. Il rateo relativo al periodo pregresso, invece, sarà dedotto dall'imponibile fiscale in sede di conguaglio fiscale di fine anno.

A tale proposito, si coglie l'occasione per ribadire ancora una volta che la Federazione ha ripetutamente espresso, sia al Ministero competente sia all'INPS, l'assoluta contrarietà in termini di principio a questo nuovo balzello ma anche una non condivisione sui criteri di applicazione del contributo che l'INPS sta adottando su indicazione del Ministero competente, in quanto prende a riferimento anche anzianità che, a nostro avviso, non rispettano il principio previsto dal Legislatore di aver beneficiato di un calcolo della pensione "in base a parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria".

L'occasione ci è utile, altresì, per confermare che abbiamo avviato una analisi tecnico-giuridica per verificare gli spazi di percorribilità per intraprendere azioni in giudizio a tutela dei colleghi interessati perché è nostra intenzione procedere in tal senso.

Riservandoci di tornare sull'argomento non appena in grado, inviamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE


Mario Cardoni